R.G. n. 10714/2017

VERBALE DI UDIENZA DEL GIORNO 17.05.2018
TRIBUNALE DI BARI- UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO- DOTT.SSA ANGELA VERNIA

[redacted] (ricorrenti)

C/

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Per i ricorrenti [redacted] è presente l'Avv. Agnese Curri in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo. L'avv. Curri deposita ricevute e relata di avvenuta notifica del ricorso e del decreto in data 16 aprile 2018 al Mibact.

Sono, altresì, presenti sig.ri [redacted] personalmente. La sig.ra [redacted] non è presente e, pertanto, si deposita certificato medico giustificativo dell'assenza.

L'Avv. Curri si riporta integralmente a quanto già dedotto e prodotto nel ricorso introduttivo e deposita in data odierna sentenze dei giudici del lavoro di Massa e di Chieti che, nel 2016 e 2017, riconoscevano **l'inapplicabilità della legge Brunetta allo scorrimento delle graduatorie afferenti concorsi interni banditi in precedenza** (v. Allegato 4); inoltre, **deposita due note del Ministero**, una acquisita successivamente al deposito del ricorso (**del 5 marzo 2018**), l'altra conosciuta in corso di causa grazie alle memorie difensive avversarie prodotte in giudizi identici a questo (**quella del 13 novembre 2012**), **pertanto entrambe ammissibili** (ex art. 421 e 437 cpc), in cui **il Ministero chiede agli organi di controllo di poter effettuare lo scorrimento delle graduatorie** (v. Allegato 3 e Allegato 6): segno evidente che il Ministero aveva già in origine deciso lo scorrimento, come peraltro attestano sia i bandi del 24 luglio 2007, che appunto bandiscono un **numero di posti doppio rispetto a quelli in quel momento autorizzati** in base ai vincoli di spesa, sia il parallelo accordo fra amministrazione e sindacati del 12 luglio 2007, che prevedeva appunto la copertura del *turn over* attingendo agli idonei, nonchè la lettera del Mibact del 23 marzo 2016, già allegata al RICORSO - doc. 18 -, in cui il Ministero chiede di poter inquadrare per scorrimento i 460 ulteriori vincitori su posti non autorizzati in origine). Si deposita, inoltre, **sentenza della Corte di appello di Palermo** circa l'istituto della *"fictioiuris"* dell'avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. in materia di graduatorie concorsuali (v. **Allegato 2**). Ancora, una sentenza della Cassazione di dicembre 2017 che rileva sia in ordine alla sussistenza della giurisdizione sia in ordine al diritto allo scorrimento in caso di posto lasciato vacante dal vincitore.

Si fa presente che, **su ricorsi identici promossi presso altri Tribunali, vi è stato già l'accoglimento del ricorso**. Si depositano SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CHIETI emessa il 3 maggio 2018; DISPOSITIVO DI SENTENZA del TRIBUNALE DI L'AQUILA del 13 aprile 2018 e SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA del 08.01.2018, quest'ultima fondamentale perché da essa si evince che: 1) la PROROGA delle GRADUATORIE dei "CONCORSI PUBBLICI" **deve essere riferita a tutte le graduatorie dei concorsi già espletati, ivi compresi i concorsi interni** come quello oggetto di causa; 2) ai fini dell'insorgenza del diritto è sufficiente una **manifestazione generica di volontà circa la copertura dei posti vacanti**, e **non è necessario che l'amministrazione adotti un nuovo atto specifico di scorrimento della graduatoria**. Tutte queste sentenze contraddicono quanto sostenuto nelle circolari e nei pareri negativi del Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'avv. Curri chiede breve rinvio per discussione con termine per note. Sentite liberamente le parti, sig. [redacted], entrambe confermano e si riportano integralmente a quanto dedotto e prodotto nel ricorso introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

[redacted]

IL G.I.

preso atto di quanto innanzi constatato la regolarità della notifica atto petito dichiara la contumacia e fissa la discussione all'udienza del 03/10/2019 con termine per note ex art 183 gg prima della udienza.

Il cancelliere

Il GI